

Edilizia e Territorio

Cassazione: progettista imputabile di un crollo solo se non rispetta norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione

29 marzo 2017 - Giuseppe Latour

La decisione della Suprema Corte fornisce ad architetti, ingegneri e geometri indicazioni molto chiare su come blindarsi in caso di problemi

Un progettista è penalmente imputabile per il crollo di un edificio dovuto a suoi errori solo se non ha rispettato le norme tecniche in vigore al momento del suo intervento. È questo il senso della [sentenza n. 15138 della Corte di Cassazione, appena pubblicata](#): si tratta di una decisione che fornisce ad architetti, ingegneri e geometri indicazioni molto chiare su come blindarsi in caso di problemi. Secondo i giudici, per valutare in che modo sono stati distribuiti i carichi del fabbricato è essenziale considerare le regole tecniche vigenti al momento della progettazione. Le valutazioni sulla correttezza del progetto, per configurare l'ipotesi di colpa, non potranno essere fatte su standard successivi che il professionista, per motivi evidenti, non poteva conoscere.

Il caso riguarda il crollo di un edificio nel comune di Castelnuovo di Porto, vicino Roma. Il collasso è avvenuto il primo luglio del 2004 a causa di una serie di interventi effettuati nei decenni. In origine il fabbricato era costituito da un seminterrato e da un pian terreno rialzato, realizzati all'inizio degli anni Sessanta. In una fase successiva, a firma dell'imputato, sono stati realizzati i progetti di ampliamento del piano terra e la sopraelevazione di due ulteriori piani. A determinare il crollo è stato il cedimento di un muro nella struttura al piano terra che, nel tempo, aveva dovuto assolvere a funzioni diverse. In pratica, era diventato il supporto di una struttura molto più grande e, di conseguenza, aveva dovuto sopportare un carico di circa cinque volte maggiore rispetto a quello consentito dalle norme.

È proprio la stima di questo carico che ha costituito uno degli snodi della condanna del progettista in appello ma che ha, poi, portato la Cassazione a rivedere le decisioni prese in secondo grado di giudizio. Il punto, infatti, è che il consulente tecnico dei Pm ha operato la stima sull'eccesso di carico utilizzando una normativa «non vigente all'epoca dell'ampliamento del piano terreno». Quindi, quando quel muro ha cambiato funzione era il 1964, mentre il consulente ha fatto riferimento a un decreto ministeriale del 20 novembre 1987. Per valutare in maniera corretta la situazione, sarebbe stato necessario prendere in considerazione le tabelle di carico previste nei manuali in uso nel 1964. «Ciò che a seguito del Dm del 1987 era considerato notevolmente instabile in epoca precedente era staticamente regolare».

Questo, ovviamente, incide sulla determinazione della colpa. Dal momento che il progettista, nel redigere i suoi elaborati, aveva applicato "quanto previsto dalla base delle normativa allora vigente e dello stato di evoluzione della scienza delle costruzioni". A un ingegnere o a un geometra, cioè, non si può chiedere di prevedere il futuro, applicando standard tecnici che saranno in vigore solo decenni dopo. La sentenza di appello, quindi, avrebbe dovuto interrogarsi sulle "regole cautelari la cui osservanza era richiesta all'epoca della condotta addebitabile" al progettista